REGOLAMENTO (CEE) N. 587/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1975

che determina il livello massimo del prezzo garantito del latte valido nel Regno Unito per la campagna lattiera 1975/1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 749/73 del Consiglio, del 19 marzo 1973, concernente le sovvenzioni alla produzione che il Regno Unito è autorizzato a mantenere per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 469/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, che fissa per la campagna lattiera 1975/1976 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), ha disposto un aumento dei prezzi in due tappe, a partire rispettivamente dall'inizio della campagna e dal 16 settembre 1975 ; che è necessario tenerne conto per la determinazione del livello massimo del prezzo garantito del latte valido nel Regno Unito ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 749/73, il prezzo garantito del latte applicabile alla « quantità standard » può essere aumentato, al massimo, in funzione della diminuzione risultante dal ravvicinamento dei prezzi, di un importo pari alla differenza esistente tra il livello di sostegno del latte quale risulta dai prezzi d'intervento applicabili nel Regno Unito e quello che risulta dai prezzi d'intervento applicabili nella Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 dell'atto allegato al trattato di adesione, nel settore lattiero il livello massimo del prezzo garantito del latte valido nel Regno Unito per la campagna lattiera 1975/1976 è fissato a :

— 14,36 unità di conto per 100 kg per il periodo compreso tra l'inizio della campagna e il 15 settembre 1975 ;

— 15,01 unità di conto per 100 kg per il periodo compreso tra il 16 settembre 1975 e la fine della campagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 17.